**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma elaborata da Fabio Regazzi e cofirmatari per la modifica parziale della Costituzione cantonale (istituzione di una Corte dei conti)**

del 6 novembre 2006

È ormai luogo comune ricordare che la Democrazia è nata, e quindi può durare, grazie al controllo della spesa pubblica da parte del Legislativo sull’Esecutivo.

Questa funzione del Legislativo un tempo, quando l’attività dello Stato era limitata a compiti amministrativi, era relativamente facile. Oggi non più, a seguito dell’avvento dello Stato sociale e dell’estensione del pubblico ad attività un tempo riservate all’iniziativa privata. La spesa pubblica è quindi cresciuta a dismisura, oltre che essere diventata variata, al punto da sfuggire al controllo da parte di non specialisti che, pur con tutta la buona volontà e con i limiti che comporta un Parlamento di milizia, non riescono a svolgere adeguatamente il ruolo ad esso devoluto dalla Costituzione di organo di controllo in ambito finanziario (art. 59 cpv. 1 lett. g. Cost./TI).

A questo riguardo si rinvia all’importante contributo del Prof. Dr. Yvo Hangartner dell’Università di San Gallo, pubblicato di recente sul Schweizerisches Zentralblatt für Staats-und Verwaltungsrecht (107 Jahrgang Nr. 9, September 2006, pag. 453 e ss.).

Di conseguenza, oggi più che mai (e il nostro Cantone ne sa qualcosa!) si pone il problema del controllo della spesa pubblica, senza il quale il "consensus" del cittadino verso le istituzioni arrischia di venir meno e con esso la Democrazia della quale ne è il fondamento.

Del resto il problema non è nuovo. Esso si era già posto allorquando la sua soluzione non assumeva il carattere impellente che ha oggi. Si pensi ad esempio alla Magna Curia dei Maestri Razionali, istituita a Napoli nel secolo XII dai Normanni col compito di assistere, per la parte contabile, l’organo di Governo incaricato della gestione del denaro dello Stato[[1]](#footnote-1). Diversi Stati, anche a noi vicini, hanno da tempo istituito organi di controllo della spesa pubblica con composizione e competenze diverse. L’organo di controllo può infatti essere unipersonale (Stati anglosassoni) o collegiale (Austria, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Libano, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Uruguay ecc), del tutto indipendente dall’Esecutivo o a questo variamente soggetto, di nomina governativa o parlamentare, con funzione meramente amministrativa o anche giurisdizionale, con poteri di controllo preventivo, di legittimità o di merito, o di esclusivo controllo successivo, con funzioni limitate a determinati settori o estese a tutta l’Amministrazione pubblica dello Stato e degli enti e istituti pubblici ausiliari.

In Svizzera, le discussioni sulla creazioni di istituti di controllo indipendenti del pubblico denaro sono piuttosto recenti. Sia il Cantone di Vaud, con la nuova Costituzione del 14 aprile 2003, sia quello di Ginevra, con la modifica costituzionale approvata il 27 novembre 2005, hanno istituito la Corte dei conti[[2]](#footnote-2). È altresì probabile che una Corte dei conti sarà creata anche a Friborgo, visto che la Costituente ne propone l’introduzione.

Di fronte al moltiplicarsi dei compiti assegnati allo Stato e dunque dei canali attraverso i quali scorre il denaro pubblico, è tempo di dotare anche il nostro Cantone di un’autorità indipendente dagli altri poteri, che verifichi che il denaro sia speso conformemente alla legge (base legale), che sia contabilizzato in modo regolare, nel rispetto della legge sulle finanze pubbliche, e che sia utilizzato in modo efficace[[3]](#footnote-3).

Il potere di controllo della Corte deve vertere sulla legalità, sulla regolarità contabile e sull’efficacia dell’uso del denaro pubblico, mentre la legittimità dell’obiettivo politico stabilito deve rimanere di competenza dei poteri tradizionali[[4]](#footnote-4).

Il controllo dei conti non deve essere limitato ai servizi dello Stato, ma può essere esteso anche ad altre istituzioni pubbliche che la legge dovrà designare, come pure ogni volta che è utilizzato denaro pubblico.

Viste le considerazioni che precedono, si chiede la creazione di un nuovo art. 81bis Cost., del seguente tenore[[5]](#footnote-5):

*E. Corte dei conti*

*Art. 81bis*

*1La Corte dei conti si compone da tre a cinque membri, eletti per un periodo di dieci anni non rieleggibili. I membri sono eletti dal Gran Consiglio, sentito il preavviso della Commissione d’esperti indipendenti per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati.*

*2La Corte dei conti controlla in modo indipendente la gestione delle finanze da parte delle istituzioni pubbliche designate dalla legge, come pure ogni uso del denaro pubblico, dal profilo della legalità, della regolarità contabile e dell’efficacia.*

*3Essa si organizza liberamente. Il Gran Consiglio può eccezionalmente conferirle mandati.*

*4Essa pubblica i risultati dei suoi lavori, nella misura in cui non vi si oppongano interessi preponderanti, pubblici o privati.*

Fabio Regazzi

Marzorini - Pinoja -

Quadri - Torriani

1. Novissimo digesto italiano, Voce “Corte dei conti”, pag. 930, alla quale si rinvia per la descrizione dell’evoluzione storica degli istituti volti al controllo del denaro pubblico. [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 166 Cost./VD e 141 Cost./GE [↑](#footnote-ref-2)
3. LEUBA, La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berna 2004, pag. 326 ; cfr. Art. 2 e 3 della legge sulla gestione finanziaria dello Stato. [↑](#footnote-ref-3)
4. LEUBA, op. cit., pag. 327 [↑](#footnote-ref-4)
5. Il testo è parzialmente ripreso dall’art. 166 Cost./VD [↑](#footnote-ref-5)